29VAR06A2902 29VAR01A2902 FLOWPAGE ZALLCALL 11 22:21:16 02/28/99

Lavori socialmente utili, contributi per chi assume a tempo indeterminato

Un importante passo avanti verso il superamento della logica di precarietà dei Lavoratori socialmente utili, e nell'ottica del cosiddetto «svuotamento del bacino», è stato compiuto, venerdì scorso, con l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto legislativo di riordino degli Lsu finalizzato ad una stabilizzazione occupazionale. Il decreto del ministro del Lavoro, Cesare Salvi, riconosce tra l'altro un contributo di 18 milioni ai datori di lavoro che assumono, a tempo pieno e indeterminato, un ex Lsu che abbia maturato almeno 12 mesi di attività negli ultimi due anni ('98 e '99) che si riduce proporzionalmente in caso di assunzione part-time inferiori alle 30 ore di lavoro settimanale. Interessati al decreto sono i «lavoratori socialmente utili» che hanno effettivamente maturato 12 mesi di attività Lsu tra il primo gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999. Gli enti utilizzatori che hanno in corso progetti di Lsu con onere a carico del fondo per l'occupazione possono continuare ad utilizzarli.

L'utilizzo nelle attività socialmente utili non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, l'assegno mensile è di 850mila lire e dal primo maggio 2000 la prestazione non può essere superiore ai sei mesi a carico del fondo per l'occupazione. In caso di proroga, non superiore ad altri sei mesi, l'onere del fondo è ridotto del 50 per cento.

il documento

Il decreto

Più aiuti a chi vuol farsi imprenditore

Questo lo schema di decreto legislativo recante le norme sugli «Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego» approvato dal Consiglio dei ministri il 25 febbraio in attuazione della delega conferita dall'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente, per le politiche comunitarie, per i beni e le attività culturali;

Emana il seguente decreto legislativo:

TITOLO I
INCENTIVI IN FAVORE
DELL'AUTOIMPRENDITORIALITÀ

Art. 1
(Principi generali)
1. Le disposizioni del presente titolo sono dirette a favorire l'ampliamento della base produttiva e occupazionale nonché lo sviluppo di una nuova imprenditorialità nelle aree economicamente svantaggiate del Paese, attraverso la promozione, l'organizzazione e la finalizzazione di energie imprenditoriali, a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità tra uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale, a sostenere la creazione e lo sviluppo dell'impresa sociale ed a sostenere l'impresa agricola.
2. Le disposizioni sono, in particolare, dirette a:
favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditorialità, anche in forma cooperativa;
promuovere la formazione imprenditoriale e la professionalità dei nuovi imprenditori;
agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione giovanile;
promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione giovanile nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi;
promuovere la formazione imprenditoriale e la professionalità delle donne imprenditrici;
favorire la creazione e lo sviluppo dell'impresa sociale;
promuovere l'imprenditorialità e la professionalità dei soggetti svantaggiati;
agevolare l'accesso al credito per le imprese sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381;
favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità in agricoltura;
promuovere l'imprenditorialità e la professionalità degli agricoltori;
agevolare l'accesso al credito per i nuovi imprenditori agricoli.

Art. 2
(Ambito territoriale di applicazione)
1. Le misure incentivanti di cui al presente Titolo sono applicabili nei territori di cui ai nuovi obiettivi 1 e 2 dei programmi comunitari, nonché nelle aree svantaggiate di cui al decreto ministeriale del 14 marzo 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 1995 n. 138, e successive modificazioni.

Art. 3
(Benefici)
1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili i seguenti benefici:
contributi a fondo perduto e mutui agevolati, per gli investimenti, secondo i limiti fissati dall'Unione europea;
contributi a fondo perduto in conto gestione, secondo i limiti fissati dall'Unione europea;
assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative;
attività di formazione e qualificazione dei profili imprenditoriali, funzionali alla realizzazione del progetto.

Art. 4
(Garanzie)
I mutui a tasso agevolato sono assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, da costituire con le stesse modalità ed avente le stesse caratteristiche del privilegio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare.

CAPO I
MISURE IN FAVORE DELLA NUOVA
IMPRENDITORIALITÀ NEI SETTORI
DELLA PRODUZIONE DEI BENI
E DEI SERVIZI ALLE IMPRESE

Art. 5
(Soggetti beneficiari)
1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialità, possono essere ammesse ai benefici di cui all'articolo 3 le società composte esclusivamente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, che presentino progetti per l'avvio di nuove iniziative nei settori di cui all'articolo 6, comma 1.
2. I soci di maggioranza delle società di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2.
3. Le società di cui al comma 1 devono avere sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 2.
4. La presente disposizione non si applica alle imprese individuali, alle società di fatto ed alle società aventi un unico socio.

Art. 6
(Progetti finanziabili)
1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e nei limiti posti dalla Unione europea, i progetti relativi alla produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria ovvero relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore.
2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:
a) prevedono investimenti superiori a lire 5 miliardi al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);
b) non prevedono l'ampliamento della base imprenditoriale, produttiva ed occupazionale;
non presentano il requisito della novità dell'iniziativa;
si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

CAPO II
MISURE IN FAVORE DELLA NUOVA
IMPRENDITORIALITÀ NEL SETTORE DEI SERVIZI

Art. 7
(Soggetti beneficiari)
Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialità, possono essere ammesse ai benefici di cui all'articolo 3, le società composte esclusivamente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, che presentino progetti per l'avvio di nuove iniziative nei settori di cui all'articolo 8, comma 1.
I soci di maggioranza delle società di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2.
Le società di cui al comma 1 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 2.
La presente disposizione non si applica alle ditte individuali, alle società di fatto ed alle società aventi un unico socio.

Art. 8
(Progetti finanziabili)
1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dall'Unione europea, i progetti relativi alla fornitura di servizi nei settori della fruizione dei beni culturali, del turismo, della manutenzione di opere civili ed industriali, della innovazione tecnologica, della tutela ambientale, dell'agricoltura e trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroindustriali.
2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:
a) prevedono investimenti superiori a lire 1 miliardo al netto dell'IVA;
b) non prevedono l'ampliamento della base imprenditoriale, produttiva ed occupazionale;
c) non presentano il requisito della novità dell'iniziativa;
d) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

CAPO III
MISURE IN FAVORE DELLA NUOVA
IMPRENDITORIALITÀ IN AGRICOLTURA

Art. 9
(Soggetti beneficiari)
1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialità in agricoltura, possono essere ammessi ai benefici di cui all'articolo 3, gli agricoltori di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, subentranti nella conduzione dell'azienda agricola al familiare, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori di cui all'articolo 10, comma 1.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2.
3. L'azienda agricola deve essere localizzata nei territori di cui all'articolo 2.

Art. 10
(Progetti finanziabili)
1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dall'Unione europea, i progetti relativi ai settori della produzione, commercializzazione e trasformazione di prodotti in agricoltura.
2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:
a) prevedono investimenti superiori a lire 2 miliardi al netto dell'IVA;
b) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

CAPO IV
MISURE IN FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI

Art. 11
(Soggetti beneficiari)
1. A sostegno dell'imprenditorialità sociale possono essere ammesse ai benefici di cui all'articolo 3 le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, che presentino progetti per la creazione di nuove imprese sociali nonché per il consolidamento e lo sviluppo di imprese sociali già esistenti nei settori indicati all'articolo 12, comma 1.
2. Le cooperative di nuova costituzione, con esclusione dei soci svantaggiati, devono essere composte esclusivamente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione.
3. I soci di maggioranza delle società di cui al comma 1 devono essere residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2. Nel caso di cooperative già esistenti, tutti i soci devono possedere i predetti requisiti alla medesima data.**4.** Le società di cui al comma 1 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori indicati all'articolo 2.

Art. 12
(Progetti finanziabili)
1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, i progetti relativi alla produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria ovvero relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore.
2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:
prevedono investimenti superiori a lire un miliardo al netto dell'IVA nel caso di nuove iniziative;
prevedono investimenti superiori a lire 500 milioni al netto dell'IVA, in caso di sviluppo e di attività già avviate;
si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

TITOLO II
INCENTIVI IN FAVORE DELL'AUTOIMPIEGO

Art. 13
(Principi generali)
1. Le disposizioni del presente titolo sono dirette a favorire la diffusione di forme di autoimpiego attraverso strumenti di promozione del lavoro autonomo e dell'autoimprenditorialità.
2. Le disposizioni sono dirette, in particolare:
a) a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti privi di occupazione;
b) a qualificare la professionalità dei soggetti beneficiari e promuovere la cultura d'impresa.

Art. 14
(Ambito territoriale di applicazione)
1. Le misure incentivanti di cui al presente Titolo sono applicabili nei territori di cui ai nuovi obiettivi 1 e 2 dei programmi comunitari, nonché nelle aree di cui al decreto ministeriale del 14 marzo 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 1995, n. 138, e successive modificazioni.

Art. 15
(Benefici)
1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili i seguenti benefici:
a) contributi a fondo perduto e mutui agevolati per gli investimenti, secondo i limiti fissati dall'Unione europea;
b) contributi a fondo perduto in conto gestione, secondo i limiti fissati dall'Unione europea;
c) assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative.
I benefici finanziari di cui al comma 1 sono concessi entro il limite del de minimis individuato in base alle vigenti disposizioni comunitarie.

Art. 16
(Garanzie)
1. La realizzazione e gestione delle iniziative agevolate sono assistite da idonee garanzie anche assicurative relative ai beni ed alle attività oggetto di finanziamento.

CAPO I
MISURE IN FAVORE DEL LAVORO AUTONOMO

Art. 17
(Soggetti beneficiari)
1. Al fine di favorire la creazione di lavoro autonomo, possono essere ammessi ai benefici di cui all'articolo 15 i soggetti maggiorenni, privi di occupazione nei sei mesi antecedenti la data di presentazione della richiesta di ammissione e residenti, alla data del primo gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 14, che presentino progetti relativi all'avvio di attività autonome nei settori di cui all'articolo 18, comma 1.
2. Ai fini della disposizione di cui al comma 1, non sono considerati soggetti privi di occupazione:
i titolari di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e indeterminato ed anche a tempo parziale;
i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
i soggetti che esercitano una libera professione;
i titolari di partita IVA;
gli imprenditori, familiari e coadiutori di imprenditori;
gli artigiani.
3. Le iniziative agevolate devono avere sede amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 14.
Art. 18 (Progetti finanziabili)
Possono essere finanziate, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal Cipe e nei limiti posti dall'Unione europea, le iniziative nei settori della produzione di beni, della fornitura di servizi e del commercio e la cui realizzazione avvenga in forma di ditta individuale.
Sono escluse dal finanziamento le iniziative che:
prevedono investimenti superiori a lire 50 milioni al netto dell'Iva;
si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

CAPO II
MISURE IN FAVORE DELL'AUTOIMPIEGO
IN FORMA DI MICROIMPRESA

Art. 19
(Soggetti beneficiari)
1. Al fine di favorire la creazione di iniziative di autoimpiego in forma di microimpresa, possono essere ammesse ai benefici di cui all'articolo 15, le società di persone, di nuova costituzione, non aventi scopi mutualistici e composte per almeno la metà numerica e di quote di partecipazione da soggetti aventi i requisiti indicati all'articolo 17, comma 1, che presentino progetti per l'avvio di attività nei settori di cui all'articolo 20, comma 1. Trova applicazione la disposizione di cui al citato articolo 17, comma 2.
2. Le società di cui al comma 1 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 14.
3. La presente disposizione non si applica alle ditte individuali, alle società di capitali, alle società di fatto ed alle società aventi un unico socio.

Art. 20
(Progetti finanziabili)
1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, le iniziative relative ai settori della produzione di beni e della fornitura di servizi.
2. Sono escluse dal finanziamento le iniziative che:
a) prevedono investimenti complessivamente non superiori a lire 250 milioni al netto dell'Iva;
b) si riferiscono ai settori della produzione di beni in agricoltura, del commercio nonché ai settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

CAPO III
MISURE IN FAVORE DELL'AUTOIMPIEGO
IN FRANCHISING

Art. 21
(Soggetti beneficiari)
1. Al fine di favorire la creazione di nuove iniziative di autoimpiego in forma di franchising, possono essere ammesse ai benefici di cui all'articolo 15 le ditte individuali e le società, anche aventi un unico socio, di nuova costituzione, che presentino progetti nei settori di cui all'articolo 22, comma 1.
2. I titolari delle ditte individuali ed almeno la metà numerica dei soci delle società di cui al comma 1, i quali devono detenere almeno la metà delle quote di partecipazione, devono possedere i requisiti di residenza di cui all'articolo 17, comma 1. Trovano applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 17, comma 2.
3. Le ditte individuali e le società di cui al comma 1 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 14.
4. La presente disposizione non si applica alle società di fatto ed alle società aventi scopi mutualistici.

Art. 22
(Progetti finanziabili)
1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, le iniziative relative ai settori della produzione e commercializzazione di beni e servizi mediante franchising.
2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

TITOLO III
DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 23
(Disposizioni di attuazione)
1. Alla società Sviluppo Italia SpA, costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, è affidato il compito di provvedere alla selezione ed erogazione delle agevolazioni, anche finanziarie, e all'assistenza tecnica dei progetti e delle iniziative presentate ai fini della concessione delle misure incentivanti previste nel presente decreto legislativo.
2. Nell'attuazione delle attribuzioni di cui al comma 1, la società Sviluppo Italia SpA agisce in regime concessorio e stipula apposita convenzione triennale con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il sessantesimo giorno dalla data di approvazione del presente decreto.
La società di cui al comma 1 è autorizzata a stipulare contratti di finanziamento con i beneficiari delle misure previste dal presente decreto.
Le disposizioni del presente articolo si applicano nel limite delle competenze statali ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 24
(Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni)
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fissa con uno o più regolamenti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, e successive modificazioni, criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste nel presente decreto.
Le disposizioni del presente articolo si applicano nel limite delle competenze statali ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1993, n. 112.

Art. 25
(Disposizioni finanziarie)
1. Il Fondo istituito ai sensi dell'articolo 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è rifinanziabile, per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e, per l'anno 2000, fino a lire 100 miliardi a favore degli interventi di promozione del lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, della citata legge n. 488 del 1999.
2. Il CIPE può destinare con proprie delibere dotazioni ulteriori al Fondo di cui al comma 1.

Art. 26
(Disposizioni generali)
1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attuazione delle misure incentivanti previste dal presente decreto.

Art. 27
(Disposizioni transitorie)
1. In attesa dell'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 24, continuano a trovare applicazione i seguenti regolamenti:
a) decreto interministeriale del 18 febbraio 1998, n. 306, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 1998, per le misure previste al Titolo I, Capo I del presente decreto;
b) decreto ministeriale dell'11 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1995, per le misure previste al Titolo I, Capo II, del presente decreto;
c) decreto interministeriale del 19 marzo 1999, n. 147, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, per le misure previste al Titolo I, Capo III del presente decreto;
d) decreto ministeriale del 28 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 1999, per le misure previste al Titolo I, Capo IV del presente decreto;
e) decreto interministeriale dell'8 novembre 1996, n. 591, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre 1996 e decreto interministeriale del 1° febbraio 1999, n. 222, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1999, per le misure previste al Titolo II, Capo I, del presente decreto.
Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
l'articolo 1 della legge 29 marzo 1995, n. 95;
l'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236
l'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;
l'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
l'articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.